

Elsa Vesco, Presidente del Tribunale di Bolzano, è intervenuta con una relazione sul tema: **“Contratto terapeutico come parte delle disposizioni anticipate di trattamento – un’alternativa all’amministrazione di sostegno?”**

Amministrazione di sostegno

L’istituto dell’amministrazione di sostegno è previsto dal Codice civile e ad esso si ricorre quando una persona è impossibilitata a provvedere personalmente alla cura di se stessa e alle questioni sanitarie ed economico finanziarie.

La nomina compete al giudice tutelare, che ha il delicato difficile compito di valutare e scegliere un amministratore di sostegno.

È importante che si tratti di una persona con la quale il cliente si trovi a proprio agio e se così non avviene, egli può essere sostituito.

A volte la scelta viene fatta tra un membro della famiglia, o fra persone estranee e questa spesso può essere la scelta migliore.

Sarebbe un bene se si facesse in anticipo questa scelta, senza aspettare lo stato di necessità, come prevede l’art 408 del codice civile, che stabilisce che si possa indicare già da subito un amministratore di sostegno, prima che intervenga una situazione in cui non siamo più in grado di provvedere a noi stessi.

Esiste infatti un protocollo di intesa con il Consiglio Notarile, per cui qualsiasi persona può rivolgersi da subito a un notaio per indicare da chi vuole essere rappresentata in caso di necessità, evitando così lasciare l’eventuale decisione ad un giudice.

Disposizioni anticipate di trattamento

Esiste un collegamento tra amministrazione di sostegno e Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), cioè tutta la normativa prevista della legge cosiddetta del testamento biologico, ovvero la pianificazione condivisa della cura fra medico e paziente.

In che modo essa si concilia con con l’amministrazione di sostegno?

Esiste la situazione di chi ha l’amministratore di sostegno e con questo continuerà, e chi fa le dichiarazioni di trattamento senza avere amministratore di sostegno. In questo caso è possibile nominare un fiduciario, che, qualora la persona non fosse più in grado di farlo, definirà con il medico le cose da farsi.

In caso di contrasto interviene il giudice tutelare che può nominare un amministratore di sostegno.

Sarebbe opportuno che tutti facessero la DAT, perché purtroppo, data la precarietà della vita, non sappiamo che cosa ci possa succedere nel futuro.